



NCE

Ingegneria Ambientale del sottosuolo
Subsoil Environmental Engineering



Brown bags NCE

La gestione delle terre e rocce da scavo

12 febbraio 2009

NCE S.r.l. - Via privata De Vitalis 2 - 25124 Brescia
Tel. +39 030 2426536 – Fax +39 030 2429772
www.nce-consulting.com - nce@nce-consulting.com

Le terre e rocce da scavo – cosa sono?

Per comprendere il concetto giuridico delle terre e rocce da scavo (TRS) è necessario introdurre il concetto di rifiuto. Il rationale che sottende tutta la normativa sinora prodotta in materia ha infatti avuto l'obiettivo, qualora determinati requisiti fossero soddisfatti, di escludere le terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti.

Cos'è un rifiuto? (art. 183, comma 1-a, D. Lgs. 152/06):

"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"

Le terre e rocce da scavo – cosa sono?

Condizione essenziale a determinare lo stato di “rifiuto” di una qualsiasi sostanza o materiale è quindi la volontà, l’obbligo o l’azione di disfarsene da parte del detentore.

All’interno del citato art. 183 sono riportate le definizioni di alcune sostanze e materiali che possono essere esclusi dal regime dei rifiuti secondo specifiche e determinate condizioni. L’eventuale esclusione dal regime dei rifiuti riguarda, oltre alle “terre e rocce da scavo” (art. 186), le seguenti categorie:

- Sottoprodotto (lett. N);
- Materia Prima Secondaria (lett. Q);
- Combustibile da rifiuti (lett. R) e combustibile da rifiuti di qualità elevata (lett. S);
- Compost da rifiuti (lett. T) e compost di qualità elevata (lett. U);

Le terre e rocce da scavo – cosa sono?

L'utilità dell'esclusione delle TRS dal regime giuridico dei rifiuti è evidente per ragioni economiche e pratiche. La gestione dei rifiuti infatti comporta i seguenti adempimenti di base e responsabilità:

- Tenuta di registri di carico e scarico
- Trasporto con FIR a cura di ditte autorizzate
- Smaltimento e recupero in impianti autorizzati
- Responsabilità del produttore sino a ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento
- Possibili sanzioni penali in caso di indebita gestione

Le terre e rocce da scavo – cosa sono?

L'evoluzione normativa che sarà descritta nel seguito ha quindi portato a disciplinare la gestione delle TRS fornendo la possibilità di utilizzare due differenti alternative (gestione come rifiuto o come non rifiuto) dipendenti dall'approccio progettuale, dalle caratteristiche del processo produttivo e dalle caratteristiche chimico-fisiche delle terre.

Le terre e rocce da scavo possono essere considerate:

1. rifiuti ed identificate, a seconda del loro stato qualitativo, dai codici CER 17 05 03* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose) o 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03).
2. non rifiuti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e *s.m.i.*

Le terre e rocce da scavo – evoluzione normativa

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), le rocce e terre di scavo non erano gestite nell'ambito del regime normativo dei rifiuti.

Il primo riferimento a materiale derivante da scavo si trova nella definizione di "rifiuti inerti" data dalla Delibera del C.I. 27.7.84. Essa, al punto 4.2.3.1, identifica tra i rifiuti inerti gli "*sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi*". Sempre al medesimo punto specifica le caratteristiche degli impianti idonei al ricevimento di tali rifiuti nelle discariche di 2a categoria tipo A.

Successivi decreti portano però il materiale proveniente dagli scavi ad essere ricompreso nei c.d. "mercuriali", ossia i materiali quotati presso le Camere di Commercio (in particolare nell'elenco degli inerti definiti come "*roccia di varia pezzatura proveniente dall'esecuzione degli scavi per l'edilizia, scavi per fondazioni fabbricati, trincee per posa cavi, tubazioni, scavi per galleria etc.*").

Le terre e rocce da scavo – evoluzione normativa

Il vero tema delle “terre e rocce da scavo” nasce con l’introduzione del decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), che all’art. 7 comma 3 definisce come rifiuti speciali, tra gli altri, *“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo”*.

In questa articolazione sono quindi rifiuti speciali le terre da scavo solo se pericolose (e, di conseguenza, non sono rifiuti tutte le terre da scavo non pericolose).

In effetti all’art. 8 (esclusioni), il Ronchi sanciva la non assoggettabilità dei *“materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo”* (comma 2-c, però soppresso dal D. Lgs. 389/97), come anche *“i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”* (comma 1-b).

Le terre e rocce da scavo – evoluzione normativa

Tuttavia il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., tra i rifiuti non pericolosi assoggettabili alle procedure semplificate di recupero (Allegato 1, Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi), considera proprio, alla Tipologia di recupero 7.31 (ora 7.31bis), le terre e rocce da scavo “non pericolose” con codice CER 170504.

Le attività di recupero ammesse sono le classiche previste per le terre e rocce da scavo, ossia:

- a) industria della ceramica e dei laterizi;
- b) utilizzo per recuperi ambientali;
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali

Nei casi b) e c) il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto dal decreto.

Le terre e rocce da scavo – la prima formulazione del D. Lgs. 152/06 art. 186

In base al comma 1 del "vecchio" art. 186, *"Le terre e rocce da scavo..... destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della Parte IV del presente decreto solo nel caso in cui..... siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3".*

Le terre e rocce da scavo – la prima formulazione del D. Lgs. 152/06 art. 186

Il comma 3 del "vecchio" art. 186, stabiliva che "I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri cui all'Allegato 2 Titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte IV del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali".

Il comma 3 dell'art 186 si riferisce al D.M. 2 maggio 2006 che il Ministero dell'Ambiente aveva dichiarato inefficace. In conformità a quanto previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 " *Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. 471/99*" (si noti che in realtà il D.M. 471/99 era stato abrogato dal D. Lgs. 152/06).

Le terre e rocce da scavo – la prima formulazione del D. Lgs. 152/06 art. 186

Senza entrare in eccessivo dettaglio, il “vecchio” art. 186 consentiva l’esclusione delle TRS dalla normativa rifiuti purché fossero verificate contemporaneamente due condizioni principali:

1. presenza di inquinanti in concentrazioni inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti (colonna B, Tabella 1, Allegato 1 al D.M. 471/99) secondo i criteri di caratterizzazione di cui all’Allegato 2 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006;
2. effettivo riutilizzo del materiale scavato nel sito di produzione o all’esterno dello stesso, avendo cura di verificare che la concentrazione di inquinanti non fosse superiore ai limiti vigenti con riferimento al sito di destinazione. Non obbligatorio l’immediato riutilizzo del materiale scavato, il quale poteva essere depositato temporaneamente presso il sito di produzione.

In termini sostanziali, poco era cambiato rispetto alla L. 443/01

Le terre e rocce da scavo – la nuova formulazione dell’art. 186 da D. Lgs. 04/08

Il “nuovo” art. 186 è stato interamente riscritto, con abolizione del riferimento ai residui della lavorazione della pietra, inserimento della possibilità che le TRS possono derivare anche da gallerie e abolizione del parere ARPA.

Rispetto alla normativa precedente non sono più previste alcune destinazioni d’uso quali il riempimento delle cave coltivate. Per l’impiego dei materiali nell’ambito delle cave si ritiene che ciò possa comunque avvenire in esecuzione di un progetto di ripristino ambientale ovvero di un più generico riempimento, a condizione di conseguire l’autorizzazione secondo la procedura applicabile.

Soprattutto, i criteri introdotti dal “nuovo” art. 186 sono ispirati alla definizione di “sottoprodotto”

Le terre e rocce da scavo – la nuova formulazione dell’art. 186 da D. Lgs. 04/08

Al fine dell’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, l’art. 186 del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 4/08, detta una serie di condizioni atte a definire la qualità del materiale e la sua rintracciabilità; in particolare:

1. le terre e rocce da scavo siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata (ad esempio attraverso l’esistenza di contratti di cessione del materiale a parti terze che le riutilizzano per riempimenti; si ricorda infatti che – ai sensi dell’art. 181-bis del D. Lgs. 152/06 – non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato);

Le terre e rocce da scavo – la nuova formulazione dell'art. 186 da D. Lgs. 04/08

(continua requisiti TRS)

2. l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire il loro reimpiego; ad esempio, se è necessario vagliare i terreni per ridurre le concentrazioni di contaminanti presenti o per rimuovere corpi estranei ad essi frammisti, il materiale non potrà essere riutilizzato ai sensi dell'art. 186;
3. non provengono da siti contaminati o nei quali è in corso un procedimento di bonifica; l'interpretazione degli scriventi in merito a questo requisito (non necessariamente condivisa da tutti gli enti di controllo) è che il divieto vige sino alla certificazione provinciale degli interventi di bonifica o alla collaudo positivo con presa d'atto formale da parte degli enti di controllo;

Le terre e rocce da scavo – la nuova formulazione dell'art. 186 da D. Lgs. 04/08

(continua requisiti TRS)

4. deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; deve inoltre essere fornita garanzia di un elevato livello di tutela ambientale.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo provengano da opere sottoposte a VIA, il progetto di gestione delle terre e rocce da scavo deve essere approvato dall'autorità titolare del procedimento di VIA; nel caso in cui siano sottoposte a DIA o permesso a costruire il progetto di sarà inserito all'interno della procedura di DIA o permesso a costruire.

La frazione di terre e rocce che non è possibile riutilizzare rientra nella fattispecie dei rifiuti e come tale va gestita.

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

Tra le situazioni al momento non risolte o in grado di generare possibili contenziosi con gli Enti di controllo possiamo ricordare almeno:

- La mancanza di procedure per cantieri edili con inerti sino a 6.000 mc (art. 266 comma 7, questione irrisolta dal 2006)
- La possibile necessità di variare modalità e luoghi di utilizzo dei materiali rispetto a quelli originariamente previsti (tempo intercorrente tra progettazione ed esecuzione)
- La possibilità o meno di indicare successivamente alla sede progettuale o alla richiesta del titolo abilitativo le modalità di utilizzo del materiale.

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

(continua situazioni non risolte)

- I molti dubbi sui materiali da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. Ad esempio, questa condizione cessa con la certificazione? Si applica anche ai terreni all'interno del sito ma esterni all'area contaminata? Si considerano le CSC o le CSR?....
- La difficoltà di dimostrare l'assenza di rischi per la salute e impatti sul luogo di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, se non con esaustivi "studi di impatto ambientale" e/o "analisi di rischio", poco sostenibili soprattutto per piccoli cantieri

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

(continua situazioni non risolte)

- La mancanza di chiarezza su come si debba intendere “*la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione*” (es. se la sostanza “x” ha concentrazione doppia rispetto alla media dei valori di fondo del sito – pur soddisfacendo ampiamente le CSC – è da considerare in grado di alterare il sito?)
- Quale eventuale ruolo per ARPA nella valutazione dei piani di scavo e gestione delle terre e rocce?

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

L'aspetto delle verifiche chimico-ambientali da realizzare sui materiali e il sito di destinazione risulta perciò fondamentale. Dalla lettura e dall'applicazione della norma risulta irrinunciabile che le caratteristiche dei terreni scavati siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate.

In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. Possiamo quindi individuare almeno due aspetti associati alla caratterizzazione (di cui si parlerà diffusamente) che costituiscono requisiti irrinunciabili per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

La compatibilità con la destinazione d'uso del sito di destinazione. In questo caso è agevole verificare il rispetto delle CSC relative al sito di destinazione, attraverso il confronto delle stesse con i risultati della caratterizzazione precedentemente effettuata.

L'assenza di peggioramenti ambientali determinati sul sito di destinazione a causa del riutilizzo delle terre e rocce da scavo ivi conferite. In questo caso risulta più complesso verificare con oggettività il requisito richiesto dalla normativa, in quanto la stessa non fornisce criteri ben definiti da utilizzare allo scopo. E' comunque necessario verificare almeno che le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali (es. pH) siano tali da non modificare lo stato del sito di destinazione.

In generale è comunque opportuno prevedere riutilizzi di terre e rocce da scavo in siti poco sensibili, quali aree industriali, rilevati stradali, recuperi di aree degradate, ecc.

Le terre e rocce da scavo – aspetti operativi

Tabella 5.2 - Riepilogo delle possibili opzioni di gestione delle terre e rocce da scavo, delle norme di riferimento e dei relativi adempimenti

| Natura giuridica del materiale | Destinazione | Limite quantitativo | Adempimenti | Tassa regionale | Normativa di riferimento |
|---------------------------------|---|---|--|-----------------|--|
| Non rifiuto | Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati | In base al progetto autorizzato o trasmesso in ambito DIA | Approvazione di specifico progetto da parte dell'Autorità competente (non in caso di sola DIA) | No | D.lgs. 152/06 e s.m.i. (in particolare art. 186) |
| Rifiuto recuperabile | Impianto di recupero rifiuti non pericolosi <u>autorizzato ai sensi dell'art. 208</u> del D.lgs. 152/06 | In base a disponibilità impianto | Conformità al test di cessione come da metodo in Allegato 3 del D.M. n° 186/06 | No | D.lgs. 152/06 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n° 186/06 |
| Rifiuto recuperabile | Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in <u>procedura semplificata</u> ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 | < 150.000 m ³ /anno | Conformità al test di cessione come da metodo in Allegato 3 del D.M. n° 186/06 | No | D.lgs. 152/06 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n° 186/06 |
| Rifiuto non recuperabile | Discarica autorizzata | In base a disponibilità impianto | Conformità requisiti per smaltimento in discarica | Si | D.lgs.152/06 e s.m.i. Decreto 3 agosto 2005 |

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

Al fine di gestire le terre e rocce da scavo derivanti dai cantieri MM come “non rifiuto” è necessario predisporre un piano di scavo e riutilizzo che dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 186 del D. Lgs. 152/2006. Gli aspetti fondamentali del piano di scavo e gestione delle terre possono essere descritti come:

- Qualità (“cosa si scava”): ossia l’analisi merceologica e chimico-fisica dei materiali da gestire
- Quantità (“quanto si scava”): ossia i volumi da gestire secondo il progetto approvato, suddivisi per tipologia omogenea
- Certezza e modalità del riutilizzo (“come e dove si riutilizzano i materiali scavati”): ossia, in relazione a qualità e quantità, modalità di trasporto e conferimento alla destinazione finale, da comprovare sin dalla fase progettuale anche attraverso contratti di cessione a terzi dei materiali (se il riutilizzo avviene all’esterno del sito)

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

In particolare il piano, da presentare all'Ente procedente in sede di autorizzazione del progetto delle opere, dovrà contenere:

1. Piano di caratterizzazione dei materiali in banco o risultati della caratterizzazione, redatto secondo le indicazioni contenute nel manuale; al fine di non incorrere in onerosi, da un punto di vista economico e temporale, controlli *ex post* da parte degli Enti di controllo eventualmente coinvolti da parte dell'Ente procedente, si consiglia di condividere preventivamente con gli enti stessi il piano di caratterizzazione dei materiali in banco; si rammenta che in caso di superamenti delle concentrazioni rilevate rispetto alle CSC per la specifica destinazione d'uso sarà necessario attivare le procedure di bonifica di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06; è quindi necessario allegare al piano estratto del Piano di Gestione del Territorio (o Piano Regolatore Generale) attestante le destinazioni d'uso delle aree da scavare;

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

(continua contenuti piano di gestione delle TRS)

2. Comunicazioni agli enti di controllo inerenti i procedimenti in corso o conclusi sull'area interessata da scavo;
3. Determinazione dei volumi da scavare, classificati in base ai risultati analitici derivanti dalla caratterizzazione di cui sopra; in particolare, con riferimento alle CSC riportate nella Tabella A, Allegato 5, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, è necessario quantificare i volumi di terreno riferibili alle seguenti tipologie:
 - Terreni con concentrazione inferiore alle CSC previste per l'uso residenziale;
 - Terreni con concentrazione compresa fra le CSC previste per l'uso residenziale e quelle per l'uso industriale.

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

(continua contenuti piano di gestione delle TRS)

4. Individuazione delle aree intermedie di stoccaggio: il progetto deve specificare le aree individuate per lo stoccaggio dei materiali in attesa di riutilizzo; le terre e rocce da scavo con concentrazioni superiori alle CSC per l'uso residenziale devono essere stoccate in aree con destinazioni d'uso industriale - commerciale; nel caso in cui questo non sia possibile, è necessario proporre, nell'ambito del progetto in parola, lo stoccaggio dei materiali adottando particolari accorgimenti in grado di evitare il contatto fra il terreno stoccato ed il terreno dell'area di stoccaggio, ad esempio attraverso l'uso di teli in HDPE o di vasche/cassoni di contenimento a tenuta; lo stoccaggio è consentito per un periodo massimo di un anno; anche in questo caso è necessario allegare estratto della tavola di azionamento per indicare la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

(continua contenuti piano di gestione delle TRS)

5. Individuazione dei siti accettori, con indicazione dei volumi e della tipologia di terreno da conferire; per ogni sito accettore deve essere allegato al progetto l'estratto del Piano di Gestione del Territorio (o Piano Regolatore Generale) attestante la destinazioni d'uso dell'area ed eventuale riferimento al permesso di costruire o della D.I.A. del sito accettore; come anticipato, è necessario – al fine di garantire la certezza del riutilizzo e la natura di “non rifiuto” del materiale – allegare al piano una dichiarazione di accettazione di chi riceve i terreni e, se possibile, anche del contratto di compravendita degli stessi;

Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo

(continua contenuti piano di gestione delle TRS)

5. Dichiarazione che l'impiego dei materiali in parola non dà luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati, e che non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale richiesti, ma già posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione. ;
6. Individuazione delle eventuali terre e rocce da scavo per cui non è stato rinvenuto idoneo sito accettore, che devono essere trattate come rifiuti con codice CER 170504.

La gestione in sicurezza delle TRS

Dato il criterio di base che ispira la corrente normativa in materia di terre e rocce da scavo, rivolto a garantire un elevato livello di tutela ambientale e a dissuadere comportamenti dolosi finalizzati ad evitare la disciplina gestionale dei rifiuti, diviene imprescindibile porre in essere una serie di attività e di registrazioni che consentano di effettuare correttamente e documentare tutte le fasi del riutilizzo.

Il primo e più importante è certamente la predisposizione e la valutazione in sede di autorizzazione del progetto delle opere di un piano di gestione e riutilizzo dei materiali, di cui si è diffusamente trattato precedentemente.

La gestione in sicurezza delle TRS

In secondo luogo, è necessario predisporre una dichiarazione di inizio lavori in cui si conferma o, se necessario, integra quanto contenuto nel piano autorizzato. In particolare, si devono comunicare gli estremi del riutilizzo previsto individuando ogni singola destinazione, ad esempio:

- Riutilizzo in ambito di cantiere, con indicazione precisa del sito, volume e tipologia di materiale da conferire.
- Riutilizzo in intervento di ripristino, rimodellazione, ecc., con indicazione precisa del sito, estremi delle autorizzazioni dell'intervento, volume e tipologia di materiale da conferire.
- Riutilizzo in processo produttivo, con indicazione precisa dello stabilimento, volume e tipologia di materiale da conferire.

La gestione in sicurezza delle TRS

In sede di dichiarazione di inizio lavori si dovrà inoltre confermare l'assenza di impatti e la compatibilità dei materiali rispetto ai siti di riutilizzo.

Al fine di garantire la tracciabilità dei materiali è inoltre necessario utilizzare apposita modulistica di trasporto che accompagni i materiali dal sito di produzione al sito di riutilizzo. Tale modulistica di fatto sostituisce il formulario di identificazione utilizzato per il trasporto dei rifiuti e riporta le indicazioni relative ai sito di produzione, al sito di riutilizzo, alle quantità e alle tipologie di materiale trasportate, nonché gli estremi della ditta esecutrice, trasportatrice e utilizzatrice.

La gestione in sicurezza delle TRS

Si dovrà infine presentare una dichiarazione di fine lavori in cui, richiamati tutti gli atti amministrativi intercorsi e la documentazione tecnica predisposta, saranno confermate a consuntivo le destinazioni ed i quantitativi effettivamente conferiti alle destinazioni previste dal piano autorizzato e dalla dichiarazione di inizio lavori.

Molte amministrazioni, data l'attualità del tema, stanno predisponendo esempi di modulistica da utilizzare per le varie dichiarazioni da predisporre prima e durante gli interventi. Un esempio è riportato all'Allegato 7 della relazione consegnata ai partecipanti. Modulistica particolarmente dettagliata è presentata in allegato alla DGRV 2424 dell'8 agosto 2008.